



OBBLIGO PATENTE A CREDITI PER IL SETTORE EDILE

CIRCOLARE 08 – 2024 ALLE DITTE CLIENTI LORO SEDI

Oggetto:

ISPETTORATO DEL LAVORO: "Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti"

Il decreto-legge 2 marzo 2024 modificando l'art. 27 del D.lgs. n. 81/2008 ha introdotto la c.d. patente a crediti nei cantieri temporanei da parte delle imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri. Per espressa previsione normativa sono esclusi da detto adempimento i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.).

La patente è rilasciata in formato digitale a cui verrà associato un codice univoco, accedendo al portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro attraverso SPID personale o CIE.

Il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo dal 1° ottobre p.v.. Fino al 1° novembre sarà possibile esibire un'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti per poter operare.



Al fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura_VISURA CAMERALE;
- b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;
- c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità_DURC;
- d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente_DVR;
- e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente_DURF (*);
- e) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente

Non tutti i citati requisiti sono richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati, tant'è che il legislatore inserisce, alle lett. d), e) e f), la precisazione "nei casi previsti dalla normativa vigente". A titolo esemplificativo il DVR non è infatti richiesto ai lavoratori autonomi e alle imprese prive di lavoratori.



Quando è Richiesto il DURF per la Patente a Punti?

Il DURF, il documento rilasciato dall'ADE atto a dimostrare la regolarità fiscale, è necessario solo per appalti con valore superiore a 200.000 €.

Senza il DURF, il committente è obbligato a rispettare specifici obblighi di controllo e responsabilità in solido.

Requisiti per ottenere il DURF:

- Anzianità: L'impresa deve essere attiva da almeno 3 anni.
- Regolarità dichiarativa: L'impresa deve essere in regola con le dichiarazioni fiscali degli ultimi 3 anni.
- Versamenti fiscali: Nei tre anni precedenti, i versamenti complessivi registrati nel conto fiscale devono essere pari ad almeno il 10% dei ricavi o compensi dichiarati.
- Debiti fiscali: L'impresa non deve avere debiti per imposte, IRAP, ritenute o contributi previdenziali superiori a 50.000 €, a meno che non siano in corso rateizzazioni regolarmente rispettate.



COME SI RICHIEDE

In fase di prima applicazione dell'obbligo del possesso della patente è comunque possibile presentare, utilizzando il modello allegato, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti. L'invio della autocertificazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all'indirizzo:

dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.

Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante <u>PEC</u> ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l'operatore a presentare la domanda per il <u>rilascio della patente</u> mediante il portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data. A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo <u>indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.</u>



ATTRIBUZIONE DEI CREDITI

La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti che possono essere incrementati fino alla soglia massima di cento crediti secondo i criteri indicati dall'art. 5 del D.M. 132 del 18 settembre 2024. La richiesta di attribuzione di ulteriori crediti sulla patente sarà possibile solo ad esito delle integrazioni della piattaforma informatica, di cui si darà notizia sul sito internet di questo Ispettorato, unitamente alle modalità operative da seguire.



SANZIONI PER IL COMMITTENTE O IL RESPONSABILE DEI LAVORI CHE AFFIDA LAVORI A DITTA SENZA PATENTE:

Il committente o il responsabile dei lavori è tenuto, nell'affidare i lavori, a verificare il possesso della Patente (oppure della SOA) delle imprese e/o lavoratori autonomi, ai sensi dell'articolo 90, comma 9, lettera b-bis D.Lgs. n. 81/200.

Il committente o il responsabile dei lavori che affida lavori a impresa e/o lavoratore autonomo senza la Patente oppure con patente ma con punteggio inferiore a 15 crediti risponde con una sanzione da 711,92 € a 2.562,91 €.

Nel caso di mancanza della Patente oppure con patente ma con un punteggio inferiore a 15 crediti, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri si applica una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, in ogni caso, non inferiore a 6 mila €.



DECURTAZIONE DEI CREDITI

L'art. 27, comma 6, del D.lgs. n. 81/2008 stabilisce che il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi.

I provvedimenti sanzionatori in questione devono riguardare condotte illecite poste in essere a partire dal 1° ottobre p.v. a prescindere dalla circostanza che al soggetto interessato sia stata già rilasciata la patente richiesta.

Qualora la patente non sia dotata di almeno 15 crediti, non sarà possibile continuare ad operare in cantiere, salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto.

Es:

- <u>5 crediti</u>, per la omessa elaborazione del D.V.R.;
- **2 crediti**, per l'omessa formazione e addestramento;
- <u>3 crediti</u>, per la mancanza delle protezioni verso il vuoto;
- <u>5 crediti fino a 20 crediti</u>, nel caso di infortunio sul lavoro conseguente al mancato rispetto delle normative di salute e sicurezza sul lavoro, a seconda della gravità delle conseguenze dell'infortunio al lavoratore infortunato;

